### **Ex Parte Creditoris**





#### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOI	LI, PRIMA SEZIONE CIVILE bis,
composta dai magistrati:	Presidente
1) dott.ssa Silvana Fusilto	Consigliere rel.
2) dott. Fulvio Dacomo	Consigliere
<ol> <li>dott. Michelangelo Petruzziello riunita in camera di consiglio, ha pronunciat</li> </ol>	o la seguente
CENTR	INVA
nella causa civile in grado di appello iscritta	a al n. del ruolo . erale deg. allan
contenziosi dell'anno 2011 avente ao oggett	O; REZIONE EX AN. OF ID.
Pailmento Pailmento Acanaca, ra	ppresentato e de o da vv.
A	presso i cui se lio in Napon via 🕶
è elettivamente domiciliato, gi	usta procura in margin full'atto di appello, - appellante -
e	
(cf. general), quale	incorporate ella III
rappresentata e difesa dagli	(0)f
	- (
(cf.	), pres il oui studio in Napoli via
ciettivamente domici ata, gi	usta produra generale per notar
in Bologna del 29.10.2010	- appellata -

SVOLGIME TO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 10 1/2/11, notificata in data 7.4.2011, il Tribunale di Napoli accesi presso 🔼 378.780,00. All mava il tribunale non essere stata provata la conoscenza da parte e vio 2002 era stato approvato e iscritto al registro imprese in data qui la delle rimesse impugnate, per qui non notera l'andamento dei conti correnti evidenziava la inscientia decoctionis, o questi stati costantemente movimentati e privi di operazioni di carattere lativo; che le segnalazioni della centrale rischi erano di tenore ambiguo e non incom utibili con il permanere della fiducia; che i rapporti con le società del gruppo erano vaghi e non tranquillizzanti.





## 

Avverso detta sentenza proponeva appello il Fallimento, in primo luogo contestando la mancata pronuncia di estinzione del giudizio che sarebbe dovuta discendere dall'avere le parti nelle comparse conclusionali dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo; contestando poi le valutazioni del tribunale in ordine alla mancata conoscenza dello stato di insolvenza; ed instando pertanto, ritenuti sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla normativa, per la declaratoria di inefficacia delle rimesse e la condanna della banca alla loro restituzione oltre interessi e rivalutazione e spese di lite.

Si costituiva ritualmente in giudizio la banca appellata contestando le avvers

affermazioni e instando per il rigetto dell'appello.

Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 18.7.2014, la causa pas ava in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusa, alli e memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Infondato è il primo motivo di appello, laddove si sostiene nuta una transaziono tra le parti cui avrebbe dovuto conseguire una pronunc di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia de contradere. Con risulta provata infatti la definizione di alcuna trattativa (per Tuale sarebbe reso necessario un provvedimento autorizzativo del tribunale tallia antare ad esito del parere richiesto al comitato dei creditori, di cui non vi s o trace, ed invero nella nzione del presente stessa richiesta del curatore al GD per la autorizzazione l'in itinere. In mancanza di appello viene chiarito essere stata la transazione inco e non poteva che essere # Ibuns formalizzazione della transazione, la pronuncia de resa nel merito.

eugnazione, con il quale si contesta la √di 7 Inammissibile è il secondo mo<u>ti</u> ritenuta mancanza di prova della spontia decoca vis. Invero parte appellante, dopo aver evidenziato alcuni punti della otivazione resa dal tribunale, e dichiarato di non a coerent con i dati logico-giuridioi risultanti concordare essendo le statuizioni l ese argomentazioni svolte nel corso del dall'Istruttoria, si è limitato a riproduit procedimento di primo grado, senza pertanto esaminare i singoli passaggi motivazionali della sentenza confutarli (vedasi pg. da 11 a 16 dell'atto di appello, rlproducenti le pg. da 12 a 16 della comparsa conclusionale di primo grado). Va, allom, ricordato che l'art 32 o. c. dispone che l'atto di appello deve contenere l'indicazione dei contri dell'impugnazione, e che da ciò dottrina c no che non è ammissibile l'appello nel quale l'appellante si giurisprudenza des limiti a ribadire le proprie di deste respinte dal giudice di primo grado, senza prendere in esame la mon azione di rigetto e senza sottoporla a critica, essendo necessario che alla parte wiliva di appello (richiesta di riforma della sentenza gravata) si pre la parte argomentativa, tesa a confutaro le ragioni addotte a a de mione impugnata, mediante l'esposizione sufficientemente specifica ui si fonda il gravame, le quali hanno la funzione fondamentale di re l'ambito della cognizione del giudice di secondo grado (Cass. n. 2009; Cass. 22. 12.2004 n. 23742; ld. 6.6. 2003 n. 9060; id., ss. uu. 29.1,2000 n. ando infatti il giudizio di appello natura di revisio prioris instantiae e non di iudicium novum, non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella





# **Ex Parte Creditoris** Mi

sua interezza, essendo necessaria invece l'impugnazione specifica dei singoli capi censurati, e l'esposizione analitica delle ragioni sulle quali si fonda il gravame, in contrapposizione con le ragioni addotte, nella sentenza impugnata, a giustificazione delle singole decisioni adottate (Cass. u. 11935/2002). Non basta neanche richiamare le argomentazioni svolte ma non accolte dal giudice di primo grado (Cass. 20,9,2002 n. 13756), ma è necessario esaminare l'iter argomentativo della decisione, al fine contrapporre alle argomentazioni ivi svolte quelle contrastanti dell'appellante, volte a confutare il fondamento logico o giuridico della decisione impugnata. Non basta, neppure, dedurre che un'affermazione della sentenza impugnata è errata o che deduzioni esposto erano corrette, ma occorre che siano esposti, sia pure in me stringato, gli argomenti che sostengono l'affermazione contraria e che costitulse no i motivi di critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, al quali il dell'impugnazione deve dare risposta (Cass. 14.7.2003 n. 10991).

Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo di gravame in esam fin ce mon vengono assolutamente riportate le parti della motivazione non cano risibili) le le correlate argomentazioni contrapposte, ma ci si limita a ripropole di via stesse deduzioni svolte in primo grado e non accolte. Deduzioni, verali peralico, il cui mancato accoglimento è condivisibile, dovendosi confermar sul panto quanto espresso dal primo giudice. Invero, gli elementi addotti p constitono di ritenero raggiunto con certezza la prova della conoscenza da pare den banca dello stato di insolvenza, posto che il dati dei bilancio 2002 non potevero esse cancora conosciuti iela del ruppo si presentano alla data delle rimesse impugnate, i rapporti tra le vaghi e privi di concretezza, così come le segnal aton alla centrale rischi relative al on ar he a sofferenze- a fronte solo sconfinamento tra accordato ed utilizzato memente movimentati anche peraltro di conti correnti che apparivano compaque di alemente movimentati anche con reddebiti per assegni bancari emili, di denzianti che la banca nel periodo in con addebiti per assegni bancari emai, a considerazione continuava ad avere iducia nella cietà.

L'appello deve pertanto e sere respinto, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del resente dado di giudizio, liquidate come da usione di quanto previsto per la fase dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, o

istruttoria in quanto non svoltasi.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Nav il, prima sezione civile bis, decidendo sull'appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. proposto dal Fallimento 2011, depos all 1.2. con atto notificato alla disattesa ogni duzione ed islanza, così provvedo: ulteriore eccezion

ello, commando la sentenza impugnata, e condanna il Fallimento ---respinge l' delle apese di lite del presente dfusione in favore della dizio, he si liquidano in € 13.560,00 per compensi, oltre rimborso JVÅ e CPA.

poli il 27.11.2014

gliere estensore

partistantials Care Land and

3